II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1989

che modifica la decisione 89/310/CEE relativa ai quantitativi di prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati nel 1989 in talune zone di mercato sensibili in provenienza da taluni paesi terzi

(89/628/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1],

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87 [3], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che la decisione 89/310/CEE della Commissione ha stabilito i quantitativi di carni ovine e caprine che possono essere importati nel 1989 in talune zone di mercato sensibili in provenienza da taluni paesi terzi [4];

considerando che è necessario correggere i quantitativi fissati per la Romania;

considerando che per la Nuova Zelanda i quantitativi sono stati fissati in via provvisoria fatti salvi i risultati dei negoziati sugli adattamenti temporanei degli accordi di autolimitazione; che i negoziati sono sfociati in un accordo [5]; che occorre pertanto specificare i quantitativi decisi per la Francia e l'Irlanda;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 89/310/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 della decisione 310/89/CEE è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2*

Le autorità competenti dell'Irlanda rilasciano per il 1989 i titoli d'importazione relativi ai prodotti delle specie ovina e caprina, dei codici NC 0104 10 90, 0104 20 90 e 0204, importati in Irlanda dai paesi terzi elencati nell'allegato II entro i limiti dei quantitativi ivi indicati. »

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
[2] GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.
[3] GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 126 del 9. 5. 1989, pag. 40.
[5] GU n. L 318 del 31. 10. 1989, pag. 13.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

Quantitativi di cui all'articolo 1

(in t)

	Equivalenti carcassa
Argentina (1)	1 210
Australia	806
Austria	0
Bulgaria	360
Ungheria	975
Islanda	0
Nuova Zelanda	6 150
Polonia	1 150
Romania	144
Cecoslovacchia	0
Uruguay (1)	0
Iugoslavia	50
Repubblica democratica tedesca	0

(1) Quantitativi fissati con una misura autonoma.

ALLEGATO II

Quantitativi di cui all'articolo 2

(in t)

	Equivalenti carcassa
Nuova Zelanda	450 »